

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

33° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MARZO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della*

*legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1969, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 12, 13 e *passim*

ANTOLINI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . . . 14, 15, 16 e *passim*

BEDIN (*PPI*) . . . . . 14, 15, 16

BETTAMIO (*Forza Italia*) . . . . . 16

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole . . . . . 12, 21, 25 e *passim*

BUCCI (*Forza Italia*) . . . . . 13, 14, 15 e *passim*

CUSIMANO (*AN*) . . . . . 12, 13, 43

FUSILLO (*PPI*), relatore alla Commissione . . . . . 11, 21, 25

GERMANÀ (*Forza Italia*) . . . . . 15, 22, 23 e *passim*

LAURIA Baldassare (*Rin. Ital. e Indip.*) . . . . . 12, 13, 15 e *passim*

MARINI (*Misto*) . . . . . 31

MINARDO (*CCD*) . . . . . 31

MURINEDDU (*Dem. Sin.-L'Ulivo*) . . . . . 12, 21, 25

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(3020)** *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

**(2938)** *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

**(2998)** *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

**(3041)** *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

**(3050)** *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olivo di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1969, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3020, 2938, 2998, 3041 e 3050, sospesa nella seduta di ieri.

Prima di procedere alla votazione degli emendamenti, già illustrati nella precedente seduta, riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3020, assunto come testo base, e degli articoli stessi, comunico che il relatore ha informato che l'emendamento 2.4, aggiuntivo di alcune parole alla fine del comma 2, è da intendersi riferito al comma 2 dell'articolo 1 e non dell'articolo 2, pertanto l'emendamento viene inserito, con il numero 1.37, dopo l'emendamento 1.21. Inoltre il relatore ha presentato una nuova formulazione degli emendamenti 1.25 e 1.32.

Il senatore Murineddu ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 1.35, che nel nuovo testo verrà posto ai voti dopo gli emendamenti 1.21 e 1.37.

Avverto che sugli emendamenti riferiti all'articolo 4 non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione. Tuttavia, d'accordo con il Governo, si è deciso di esaminare tale articolo 4, relativo ad operazioni di credito agrario, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2981, recante norme per la proroga di termini nel settore agricolo.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati:

Art. 1.

*(Commercializzazione dell'olio  
extra-vergine e di oliva vergine)*

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio di oliva vergine possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», *made in Italy* o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri evidenti, le suddette indicazioni.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. L'olio extravergine di oliva e l'olio vergine di oliva, comunque messi in commercio sul mercato interno, devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura "Prodotto in Italia".

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva e dell'olio vergine di oliva, le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate con caratteri evidenti, dando ad esse eguale risalto.

3. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto ai commi 1 e 2 devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopodichè devono essere ritirate dal commercio».

1.1

ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le di-

citare "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale"».

1.2

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'olio extravergine d'oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio d'oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale».

1.3

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di filiera dalla raccolta alla produzione alla lavorazione, conservazione ed imbottigliamento si è svolto nel territorio nazionale».

1.33

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 1, sostituire il periodo dalle parole: «possono essere», fino alla fine del comma, con le seguenti: «comunque messi in commercio sul mercato interno devono recare l'indicazione del luogo, o dei luoghi, di provenienza e di lavorazione della materia prima. Nel caso la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio sia avvenuta nel territorio nazionale gli oli extravergine e vergine di oliva possono essere posti in commercio con la dicitura "Prodotto in Italia"».*

1.4

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «oliva vergine», inserire le seguenti: «commercializzati in Italia devono recare l'indicazione del luogo di provenienza e di lavorazione della materia prima e».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ", fabbricato in Italia", made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto».*

1.5

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale» e dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».*

1.6

BUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: «o comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale con la dicitura facoltativa "prodotto in Italia" o con diciture che facciano esplicito riferimento al luogo di produzione».*

1.7

DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,  
MUNDI

*Al comma 1, dopo le parole: «comunque messi in commercio» inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».*

1.8

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

*Al comma 1, dopo la parola: «commercio», inserire le seguenti: «sul mercato nazionale».*

1.9

TRAVAGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «messi in commercio», inserire le seguenti: «sia sfusi che confezionati».*

1.10

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «fabbricato in Italia, made in Italy o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto» con le seguenti: «o con diciture che facciano esplicito riferimento a luoghi di produzione».*

1.11 BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto», con le seguenti: «la produzione delle olive e la loro trasformazione in olio si è svolta».*

1.12 ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto» con le altre: «le fasi di produzione delle olive e le successive trasformazioni si sono svolte».*

1.13 IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».*

1.14 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato,

e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».*

1.15

MINARDO, CAMO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio d'oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli d'oliva vergini diversi dal lampante».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo 1 nel modo seguente: «(Commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, di oliva vergine e dell'olio di oliva)».*

1.34

MARINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'olio d'oliva, ottenuto dal taglio di olio d'oliva raffinato con oli di oliva vergine diversi dall'olio lampante può essere posto in commercio con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", "made in Italy" o altre equipollenti, riferite all'origine italiana del prodotto, solo se i prodotti che sono oggetto del taglio sono stati ottenuti in impianti stabiliti nel territorio nazionale per quanto riguarda l'olio di oliva raffinato, e da olive di produzione nazionale per quanto attiene gli oli di oliva vergini diversi dal lampante».

1.16

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine commercializzati con la dicitura "prodotto in Italia", deve essere riportata, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione che l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazio-

nale. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonché le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopraccitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.17 DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,  
MUNDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».*

1.18 MINARDO, CAMO

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».*

1.19 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine», con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».*

1.26 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 2, sostituire le parole: «e dell'olio di oliva vergine» con le seguenti: «, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva».*

1.36 MARINI

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'olio di oliva vergine» sostituire le parole fino alla fine del comma con le altre: «condizionati e nei documenti commerciali attestanti gli scambi delle sopraccitate categorie di olio di oliva sfuso possono essere indicate le diciture di cui al comma 1 solo se ricorrono le indicazioni ivi descritte».*

1.20 IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «caratteri evidenti» con le seguenti: «caratteri marcati in posizione di evidenza».*

1.21

GERMANÀ, BETTAMIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili».*

1.37 (già 2.4)

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per gli oli di oliva, ottenuti in Italia con oli provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: «Olio di oliva proveniente da altri paesi comunitari o paesi terzi lavorato in Italia».*

1.35 (Nuovo testo) MURINEDDU, PREDA, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno stabiliti i parametri minimi a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extra vergini e vergini commercializzati con la dizione "prodotto in Italia" nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli. Tali disposizioni potranno, in particolare, prevedere la certificazione di filiera con il coinvolgimento delle Organizzazioni rappresentative della produzione, dell'industria e del commercio, nonchè delle competenti Camere di commercio».*

1.23

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo* «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.22

BUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo* «Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verranno stabiliti i parametri minimi a cui deve corrispondere l'olio in questione nonchè le procedure, la documentazione e la metodica analitica considerate idonee ai fini della prova delle sopracitate condizioni. Tali disposizioni si intendono applicabili anche agli oli confezionati e commercializzati direttamente da frantoi o da produttori agricoli».

1.24

TRAVAGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi».

1.25 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le confezioni contenenti oli extravergine di oliva e oli vergini recanti l'indicazione "prodotto in Italia" e quelle recanti l'indicazione "made in Italy" non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma 2, potranno essere immesse sul mercato fino al termine di 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e debbono, comunque, essere smaltite entro dieci mesi dalla stessa data».

1.27

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ



o «miscela di oli provenienti da paesi terzi" a seconda che la materia prima sia in parte di origine anche nazionale o sia solo estera».

1.32 (Nuovo testo)

IL RELATORE

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.33, nonché sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.26 e 1.36, fra loro identici, e sull'emendamento 1.30.

Riformulo l'emendamento 1.2 nel senso di inserire le parole: «sia sfusi sia condizionati» dopo le altre: «messi in commercio»; conseguentemente ritiro l'emendamento 1.10.

Dichiaro di essere favorevole all'emendamento 1.35 nel nuovo testo formulato dai senatori Murineddu ed altri, nonché all'emendamento 1.21, la cui *ratio* può considerarsi assorbita nell'emendamento 1.37, da me appena presentato, nel quale ho trasferito il contenuto dell'emendamento 2.4, che ovviamente ritiro.

Come ha comunicato il Presidente, gli emendamenti 1.25 e 1.32 sono stati da me riformulati; e invito i presentatori a modificare l'emendamento 1.31 nello stesso senso del nuovo testo dell'emendamento 1.32.

Confermo il ritiro degli emendamenti 1.13 e 1.20, e ritiro anche l'emendamento 1.29. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.34, 1.16, 1.17, 1.23, 1.22, 1.24, 1.27 e 1.28.

CUSIMANO. Accolgo l'invito del relatore e riformulo l'emendamento 1.31 nell'identico testo della riformulazione dell'emendamento 1.32; analogamente, riformulo l'emendamento 1.3 nell'identico testo della riformulazione dell'emendamento 1.2.

MURINEDDU. Riformulo il mio emendamento 1.33 nell'identico testo della riformulazione dell'emendamento 1.2 del relatore.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore, tranne che nel caso delle riformulazioni degli emendamenti 1.35, 1.32 e 1.31, in ordine ai quali si rimette alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2 nel testo riformulato dal relatore, identico agli emendamenti 1.3, presentato dal senatore Cusimano e da altri

senatori e 1.33, presentato dal senatore Murineddu ed altri senatori, nella nuova formulazione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bucci.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, annuncio che mi asterò dalla votazione su questo emendamento.

BUCCI. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori, identico all'emendamento 1.9, presentato dal senatore Travaglia.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Germanàe da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dai senatori Minardo e Camo, e 1.34, presentato dal senatore Marini.

**Non è approvato.**

L'emendamento 1.16 è precluso dalla precedente votazione.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

LAURIA Baldassare. Signor Presidente, dichiaro la mia astensione dalla votazione su questo emendamento.

BUCCI. Signor Presidente, anch'io preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 1.19, presentato dal senatore Germanàe da altri senatori, 1.26, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, e 1.36, presentato dal senatore Marini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dai senatori Germanàe Bettamio.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.37 (già 2.4), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.35 nel nuovo testo presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

BEDIN. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione su questo emendamento poichè ritengo che l'introduzione di specifici obblighi di etichettatura per l'Italia comporterà sicuramente dei problemi in sede comunitaria, anche perchè su questo punto mancano le condizioni di reciprocità, cioè non si prevede come ci si debba comportare per l'olio di oliva lavorato in Italia e commercializzato negli altri paesi dell'Unione o terzi.

Dovrei addirittura esprimere un voto contrario sull'emendamento in esame, ma poichè comprendo le ragioni che sono alla base di questa proposta di modifica, preferisco astenermi.

BUCCI. Signor Presidente, anch'io mi asterrò dalla votazione.

ANTOLINI. Desidero annunciare la mia astensione dalla votazione su questo emendamento richiamandomi alle motivazioni già espresse dal collega Bedin.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.35 (Nuovo testo), presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Bucci, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Travaglia.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.25 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

LAURIA Baldassare. Su questo emendamento, come sul successivo 1.28, preannuncio la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

BUCCI. Preannuncio il mio voto di astensione su questo e sull'emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.31 nel nuovo testo, identico all'emendamento 1.32 nel nuovo testo.

BEDIN. Signor Presidente, richiamandomi alle precedenti dichiarazioni, preannuncio la mia astensione sugli emendamenti 1.31 e 1.32 così come riformulati.

BUCCI. Dichiaro che mi asterrò su questi emendamenti.

ANTOLINI. Dichiaro la mia astensione.

GERMANÀ. Preannuncio la mia astensione.

BETTAMIO. Anch'io dichiaro che mi asterrò della votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.31 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento 1.32 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BEDIN. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 1 perchè ritengo che l'approvazione dell'emendamento 1.35 infici le ragioni stesse del provvedimento.

BUCCI. Anche io mi asterrò.

ANTOLINI. Preannuncio la mia astensione.

BETTAMIO. Il mio voto sarà di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 2, del quale do nuovamente lettura:

Art. 2.

*(Stabilimenti di raffinazione  
degli oli di oliva)*

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli non possono essere estratti dallo stabilimento se non confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati nella precedente seduta:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati

strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extravergini di oliva, oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonché nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.1 DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MANIS, CORTELLONI,  
MUNDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sarà stabilita entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una norma tecnica che faccia obbligo agli stabilimenti di raffinazione di olio di oliva e olio di sansa di oliva di adottare apposito strumento preventivamente approvato e sigillato in grado di controllare e registrare le condizioni e i tempi di lavorazione con particolare riferimento alla fase della deodorizzazione in modo da rendere gli oli deodorati verificabili. Gli stabilimenti di raffinazione che non procederanno ad adottare, secondo le norme di cui al citato decreto ministeriale, gli accennati strumenti di controllo non potranno detenere per la vendita e, comunque, per la messa in commercio oli extra vergini di oliva, oli di oliva vergini e oli di oliva vergini correnti nei locali in cui sono situati gli impianti di raffinazione nonché nei locali annessi e intercomunicanti con i primi anche attraverso cortili».

2.2 BETTAMIO, GERMANÀ, TRAVAGLIA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono obbligatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: «il processo di deodorizzazione degli oli deve essere svolto per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».*

2.3 ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità inferiore ai dieci litri».*

2.12 MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, CORTIANA,  
SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole «in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili».*

2.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Gli stabilimenti di cui al comma 2, debbono svolgere il processo di deodorizzazione degli oli per mezzo di strumenti opportunamente tarati e sigillati che garantiscono, nell'attuazione di detto processo, il mantenimento di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi».

2.5

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, dopo la parola: «Entro», inserire le seguenti: «il termine perentorio di».*

2.6

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».*

2.7

MARINI

*Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».*

2.8

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».*

2.9

MINARDO, CAMO

*Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».*

2.10

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 3, dopo le parole: «possono essere poste in vendita» inserire le seguenti: «fino ad esaurimento».*

2.11 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.13 MINARDO, CAMO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.14 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e degli olii di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.15 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.16 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli».

2.17

MARINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. I controlli fisici e documentali delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono affidati all'Agecontrol S.p.A. che inserirà tale compito nel programma previsionale di attività di ciascuna campagna redatto ai sensi del regolamento CEE 27/85. In tale programma l'Agecontrol S.p.A. dovrà specificare le modalità e le qualità dei controlli da effettuare;

3-ter. Chiunque vende e detiene gli oli di oliva di qualsiasi qualità e provenienza è obbligato a sottoporsi a controllo da parte dell'Agecontrol S.p.A.;

3-quater. Le spese sostenute dall'Agecontrol S.p.A. per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 3-bis sono a carico del bilancio del Ministero per le politiche agricole».

2.18

IL RELATORE

Faccio presente che il senatore Azzollini ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 2.11, 3.5, 3.6, 3.23, 3.18 e 3.26.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. Sono invece favorevole agli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17. Sull'emendamento 2.12 il mio parere è favorevole a condizione che sia modificato nel senso di far riferimento a recipienti di capacità «non superiore», anziché «inferiore», ai 10 litri.

Ricordo di aver trasferito i contenuti dell'emendamento 2.4 nell'emendamento 1.37, già approvato, pertanto l'emendamento 2.4 deve considerarsi ritirato. Inoltre ho ritirato l'emendamento 2.18.

MURINEDDU. Riformulo l'emendamento 2.12 nel senso suggerito dal relatore.

ANTOLINI. Faccio mio l'emendamento 2.18.

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Il mio parere su questo emendamento è a questo punto contrario.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo si associa alle valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, identico all'emendamento 2.2.

LAURIA Baldassare. Dichiaro la mia astensione sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

BUCCI. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Marini, identico agli emendamenti 2.8, presentato dal relatore, 2.9, presentato dai senatori Minardo e Camo, 2.10, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, e 2.11, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 2.14, presentato dal senatore Preda e da altri senatori, 2.15, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, 2.16, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, e 2.17, presentato dal senatore Marini.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.18, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore Antolini.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

GERMANÀ. Signor Presidente, pur preannunciando un voto non contrario sull'articolo 2, vorrei però sottolineare che il Gruppo Forza Italia ha sollecitato l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento in esame perchè riteniamo che sia davvero urgente e indispensabile risolvere questo problema che riguarda gli olivicoltori. Quando però il relatore e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti presentati dai membri della Commissione, sarebbe opportuno che spiegassero il motivo per cui sono favorevoli o contrari. Infatti, non credo sia sufficiente che essi si limitino ad esprimere il loro parere senza motivarlo, altrimenti per il futuro non chiederemo più di esaminare certi provvedimenti in sede deliberante.

In conclusione penso sia opportuno dedicare qualche minuto in più all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Non voglio intervenire a difesa nè del relatore nè del rappresentante del Governo, però vorrei precisare che proprio in occasione della votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2 spesso c'è stata una posizione unanime dei membri della Commissione.

GERMANÀ. Ma non mi riferisco soltanto all'articolo 2. Ho voluto sollevare un problema di impostazione generale dell'esame del provvedimento. Comunque, ripeto che sull'articolo 2 voterò a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

**È approvato.**

Do nuovamente lettura degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2, già illustrati nella seduta di ieri:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Commissioni di assaggio degli olii a denominazione di origine)*

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli olii di oliva vergini ed extravergine a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli olii di oliva vergini ed extravergini articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.1 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine)*

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 e ai successivi decreti ministeriali del 23 giugno 1992 e del 14 maggio 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici e/o esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento CEE 2568/91 e successive modifiche».

2.0.2 IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Controlli)*

1. Gli Uffici doganali ed il nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri (NAS) effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di

oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico delle Aziende importatrici.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al punto 1.

3. Mediante periodici prelievi dei NAS presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati dai NAS sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di circa dodici mesi al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti a cura dei NAS, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole che potrà avvalersi dell'ISMEA, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio, e in particolare su quelle vendute a prezzi particolarmente bassi».

2.0.3 MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Sono favorevole anche all'emendamento 2.0.3, a condizione però che all'inizio del comma si faccia riferimento genericamente alle «autorità competenti ai controlli», e che alla fine dello stesso comma si faccia richiamo al costo a carico «degli importatori» anziché «delle aziende importatrici». Inoltre, suggerisco di eliminare, nella riformulazione, i riferimenti ai NAS e all'ISMEA.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2. Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.3, mi associo a quanto ha proposto il relatore, ma suggerisco che sia apportata un'ulteriore modifica introducendo, all'inizio del comma 1, la seguente espressione: «Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli».

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Murineddu, accoglie l'invito del relatore e del Sottosegretario a riformulare l'emendamento 2.0.3?

MURINEDDU. Signor Presidente, accetto di riformulare l'emendamento 2.0.3 come suggerito dal relatore e dal Sottosegretario, però vorrei fare una osservazione.

L'esercizio dei controlli, così come viene effettuato attualmente, non dà luogo ad una verifica esatta delle irregolarità commesse, poichè non sono specificati in modo chiaro i ruoli attribuiti agli enti che sono preposti a queste funzioni. I rappresentanti dell'Agecontrol, ad esempio, quando

sono stati auditi dalla nostra Commissione, hanno detto in sostanza che l'Agecontrol non può effettuare controlli sulla dogana perchè non è di sua competenza, mentre gli uffici doganali non sono abilitati a fornire informazioni agli altri enti ed istituti che si occupano dei controlli. In pratica, nessuno è responsabile delle irregolarità compiute nel territorio nazionale.

A mio giudizio, quindi, occorrerebbe che il Governo si impegnasse ad esperire ogni forma di controllo attraverso una chiara attribuzione di funzioni e ruoli agli enti che attualmente operano in questo settore. Se ci sono enti che non svolgono questo ruolo perchè non hanno strutture ed attrezzature adeguate, che vengano soppressi.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Credo che l'istanza avanzata possa essere accolta dal Governo come impegno, nel senso che la questione dei controlli sarà affrontata nell'ambito del processo di riordino in corso del Ministero per le politiche agricole e dell'AIMA.

MINARDO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento 2.0.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini e da altri senatori, nel seguente testo riformulato:

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Controlli)*

1. Gli Ufficiali doganali e le altre autorità preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo e carico degli importatori.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.

3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di dodici mesi al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio».

2.0.3 (Nuovo testo) MAZZUCA POGGIOLINI, PIATTI, MURINEDDU, PREDÀ, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

**È approvato.**

Art. 3.

*(Sanzioni amministrative)*

1. Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 800.000 per ogni 100 kg di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. Nei casi più gravi e in caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre anni, nonché la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, sui quali la Commissione giustizia ha espresso un parere di nulla osta:

*Al comma 1, sostituire le parole: «Salvo che non ricorrano gli estremi di cui all'articolo 515 del codice penale» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».*

3.2

MINARDO, CAMO

*Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».*

3.3

IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».*

3.4

MARINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 20 milioni a lire 120 milioni» con le seguenti: «di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente».*

3.5

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».*

3.6

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo «La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 3-bis.».*

3.7

MARINI



*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in caso di recidiva».*

*Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo «In caso di recidiva è disposto il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente».*

3.22

MARINI

*Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e in caso di recidiva».*

*Al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo «In caso di recidiva è disposto il ritiro della licenza da parte dell'autorità che l'ha rilasciata e la chiusura dello stabilimento d'ordine del prefetto competente.».*

3.23

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «in caso» con le seguenti: «, comunque, in ogni caso».*

3.13

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

3.14

MINARDO, CAMO

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

3.15

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

3.16

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

3.17

MARINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «15 giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

3.18

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

*Al comma 5, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «trenta».*

3.19

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo 1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione».

3.24

MINARDO, CAMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo 1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione».

3.25

MARINI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 5 non si applicano al commerciante al minuto o al titolare di pubblico esercizio che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui all'articolo

1 in confezione originale, salvo che il commerciante o l'esercente siano a conoscenza della violazione.».

3.26 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ, AZZOLLINI

MINARDO. Do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 3.

MARINI. I miei emendamenti si illustrano da soli.

GERMANÀ. Do per illustrati i miei emendamenti.

ANTOLINI. Anche i miei emendamenti si illustrano da soli.

CUSIMANO. Do per illustrati i miei emendamenti.

FUSILLO, *relatore*. Anch'io do per illustrati i miei emendamenti all'articolo 3.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19. Sono contrario agli emendamenti 3.21, 3.22, 3.23, 3.13, 3.24, 3.25 e 3.26. Ho inoltre riformulato il mio emendamento 3.20 nel senso di proporre la soppressione, al comma 5, delle parole «Nei casi più gravi e».

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo si associa alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Con riferimento all'emendamento 3.20, riformulato dal relatore, faccio rilevare che la riformulazione risulta ricompresa nella portata normativa dell'originario emendamento 3.20, già valutato positivamente dalla Commissione giustizia.

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 3. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 3.3, presentato dal relatore, 3.4, presentato dal senatore Marini, e 3.5, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.7, presentato dal senatore Marini, 3.8, presentato dal senatore Preda e da altri senatori, e 3.9, presentato dai senatori Minardo e Camo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 3.11, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, e 3.12, presentato dal senatore Marini.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20 nel nuovo testo.

MINARDO. Riformulo il mio emendamento 3.21 nello stesso senso del nuovo testo dell'emendamento 3.20 presentato dal relatore.

MARINI. Anch'io accetto di riformulare il mio emendamento 3.22 nello stesso senso della riformulazione dell'emendamento 3.20.

GERMANÀ. Riformulo il mio emendamento 3.23 nello stesso senso dell'emendamento 3.20 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.20 nel nuovo testo presentato dal relatore, identico agli emendamenti 3.21, presentato dai senatori Minardo e Camo, 3.22, presentato dal senatore Marini, e 3.23, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, così come riformulati.

**È approvato.**

A seguito di tale deliberazione l'emendamento 3.13 risulta precluso. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 3.15, presentato dal relatore, 3.16, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, 3.17, presentato dal senatore Marini, 3.18, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, e 3.19, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dai senatori Minardo e Camo, identico agli emendamenti 3.25, presentato dal senatore Marini, e 3.26, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ANTOLINI. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 4, vorrei ricordare che tale articolo contiene una disposizione sulle operazioni di credito agrario di contenuto identico a quella contenuta nell'articolo 5 del disegno di legge n. 2981, d'iniziativa governativa, recante norme per la proroga di termini nel settore agricolo. Com'è noto, nella seduta del 10 marzo scorso il Governo ha dichiarato di preferire che le disposizioni sulle operazioni di credito agrario siano mantenute nel disegno di legge n. 2981.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

*(Operazioni di credito agrario)*

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia e Calabria, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, danneggiate dalla crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 dicembre 1997. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità si applicano anche a favore delle aziende agricole di altre aree a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

1. Al fine di consentire il mantenimento dell'attuale livello di occupazione pregiudicato dalla crisi che interessa il comparto olivicolo, alle aziende agricole ricadenti nelle regioni Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata, nonché nelle aree olivicole individuate dalle altre regioni interessate, sono concesse le agevolazioni di cui al comma 2 finalizzate alla ricostituzione del capitale di anticipazione che non trova reintegrazione a causa della crisi di mercato.

2. I crediti agrari di esercizio, nella misura di cui al comma 4, contratti dalle aziende agricole nell'anno 1997 e che andranno a scadere sino al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi. Le rate dei crediti agrari di soccorso, contratti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364 così come modificata dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, già scaduti e che andranno a scadere nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 2 luglio 1998 sono prorogati di 12 mesi, per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4.

3. Le rate di mutuo di miglioramento, di consolidamento avvenuto ai sensi del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989 n. 286, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, e successive modificazioni, di acquisto della proprietà diretta o coltivatrice erogati ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono prorogate di 12 mesi per un importo massimo calcolato ai sensi del comma 4. L'importo ammissibile a proroga è pari o inferiore alla somma risultante dall'applicazione dei vigenti parametri regionali relativi al credito agrario di esercizio, alle superfici olivetate di ogni azienda interessata. L'importo complessivamente prorogabile non può superare il doppio della somma risultante dal calcolo previsto al comma 4. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di avvenuto pagamento alle scadenze contrattuali.

4. Le agevolazioni recate al comma 2 si attueranno per quanto non in contrasto con la presente legge con le modalità previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nei limiti di lire 12 miliardi, è posta a carico del fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Ministro per le politiche agricole con proprio decreto provvederà al riparto dei fondi. Il riparto dei fondi sarà ancorato in misura direttamente proporzionale alle superfici olivetate delle regioni interessate calcolando al 50 per cento le superfici promiscue».

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria,»; conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

4.3

ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «delle regioni Puglia e Calabria».*

4.4

MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Puglia e Calabria» con le altre: «Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia».*

4.5

MONTELEONE

*Al comma 1, dopo le parole: «Puglia e Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

4.6

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

4.7

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la parola: «Calabria» inserire la seguente: «Sicilia».*

4.8

GERMANÀ, BETTAMIO, D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere le parole: «condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale».*

4.9

MARINI



*Al comma 1, dopo le parole: «e di miglioramento» inserire le seguenti: «nonchè rate di mutuo o di prestiti quinquennalizzati».*

4.23

MARINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 31 luglio 1998».*

4.28

MARINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 31 luglio 1998».*

4.30

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».*

4.26

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998».*

4.27

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997.» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998.».*

4.31

MINARDO, CAMO

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1997» con le altre: «entro il 30 gennaio 1998».*

4.25

PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1997», sopprimere il secondo periodo.*

4.32 MURINEDDU, PREDÀ, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «anche a favore delle aziende agricole» inserire le seguenti: «nonchè delle cooperative olivicole ed olearie».*

4.33 PREDÀ, MURINEDDU, PIATTI, SARACCO, MAZZUCA POGGIOLINI,  
CONTE, CORTIANA, SCIVOLETTO, BARRILE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 20 per cento del prodotto lordo vendibile aziendale.».

4.34 CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i fondi condotti da coltivatori diretti che siano piantati con almeno il 50 per cento di ulivi».*

4.35 GERMANÀ, BETTAMIO

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».*

4.36 GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le altre: «della produzione lorda vendibile».*

4.37 IL RELATORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile».*

4.38

MARINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del reddito aziendale.» con le seguenti: «della produzione lorda vendibile aziendale.».*

4.39

MINARDO, CAMO

*Conseguentemente all'emendamento 4.9, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

4.11

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 4.12, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

4.13

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 4.15, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».*

4.16

MINARDO, CAMO

*Conseguentemente all'emendamento 4.17, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».*

4.18

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Conseguentemente all'emendamento 4.21, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di 12 miliardi».*

4.22

GERMANÀ, BETTAMIO, BUCCI, D'ALÌ

*Conseguentemente all'emendamento 4.23, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

4.24

MARINI

*Conseguentemente all'emendamento 4.28, al comma 5 sostituire le parole: «nel limite di lire 6 miliardi» con le seguenti: «nel limite di lire 12 miliardi».*

4.29

MARINI

*Al comma 5, sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «12 miliardi».*

4.40

GERMANÀ, BETTAMIO

*Al comma 5, sostituire la parola: «6» con l'altra: «12».*

4.41

ANTOLINI, BIANCO

*In subordine all'emendamento 4.13, sempre conseguentemente all'emendamento 4.12, al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo «Il Governo provvederà con proprio decreto a rideterminare le modalità di ripartizione dei benefici nel limite di lire 12 miliardi».*

4.14

MARINI

FUSILLO, *relatore alla Commissione*. Alla luce di quanto ha ricordato il Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1, soppressivo dell'intero articolo, e di conseguenza contrario su tutti gli altri.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

**È approvato.**

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 4.

## Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione delle seguenti proposte di modifica di carattere formale:

*Sostituire il titolo con il seguente.* «Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine, vergine d'oliva e dell'olio d'oliva».

Tit. 1

CUSIMANO, SPECCHIA, RECCIA, BEVILACQUA

*Sostituire il titolo con il seguente.* «Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extra vergine, vergine d'oliva e dell'olio d'oliva».

Tit. 2

IL RELATORE

*All'articolo 1, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo* «Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali».

Coord. n. 1

IL RELATORE

FUSILLO, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit. 1.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole.* Il Governo è favorevole a tutte le proposte di modifica di carattere formale.

MINARDO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento Tit. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento Tit. 2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

**È approvata.**

Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. Il Gruppo Alleanza Nazionale ha voluto difendere gli olivicoltori italiani, senza penalizzare nessuno. È importante ricordarlo per evitare che ci siano speculazioni. Ci siamo battuti perchè sui contenitori venga indicata la provenienza dell'olio extravergine e vergine d'oliva, per specificare cioè se si tratta di olio italiano o estero. In sostanza, restando nei limiti posti dalla norma comunitaria, abbiamo voluto difendere la nostra produzione.

PRESIDENTE. A causa dei concomitanti impegni dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. LUIGI CIAURRO

